



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. **29**

in data: **23.12.2021**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E
APPROVAZIONE ALIQUOTA UNICA PER L'ANNO 2022**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18.10**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. LOCATELLI MATTEO Cons.	Presente
1.BELUSSI ANGELO Cons.	Presente	8. ROTA ANGELO Cons.	Presente
2.ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente	9. CORTINOVIS DANTE Cons.	Assente
3.FERRI LUCA Cons.	Presente	10. MOLTANI FABIO MARCO Cons.	Assente
4.DE PAIVA BRINATE ALBORGHETTI A Cons.	Presente	11.MORETTI LAVINIA Cons.	Assente
5.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Assente	12.RAVIZZA FRANCO Cons.	Assente
6.AVELLINI MELCHIORRE GABRIELLA Cons.	Assente		

Totale presenti **7**

Totale assenti **6**

Partecipa il Segretario Comunale **Concilio Dr.ssa Leonilde** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 29 del 23.12.2021

Alle ore 18.19 il Sindaco apre la discussione del punto n. 2 all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. 7 Consiglieri comunali.

Sono assenti n. 6 Consiglieri comunali (Provenzi, Avellini Melchiorre, Moretti, Cortinovis, Moltani, Ravizza).

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni Rossoni e Caio.

SINDACO

Passiamo al punto n. 2. Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote per l'anno 2022.

Due parole visto che il tema è stato ampiamente trattato con i Consiglieri di Maggioranza, le vicissitudini del nostro bilancio ci impongono una scelta abbastanza forte, anche in previsione futura.

Da un lato la pandemia ha portato nelle casse comunali risorse economiche utilizzate attraverso i bandi. I bandi che prossimamente saranno pubblicati si muovono in una logica di programmazione, in un certo senso si potrà partecipare per realizzare interventi su progetti già pronti.

Inoltre, la necessità del nostro bilancio, è dovuta in gran parte ai numerosi mutui accesi in passato che ci impongono un leggero aumento dell'Addizionale.

In realtà è un'operazione che possiamo fare, però essendo già scaglioni, la quota minima che adesso era pari allo 0,5% viene aumentata allo 0,8%. Per effetto degli scaglioni, più la fascia di reddito sale, a 15.000,00, più la percentuale di impatto è minore.

Abbiamo lo 0,5%, lo 0,6%, lo 0,8% per alcune fasce intermedie

... È più l'impatto che un alzare le tasse, un aggravio fiscale.

Tradotto in soldoni si sta parlando di circa dai 3,00 ai 6,00 euro al mese secondo le fasce di reddito, un impatto minimo.

Purtroppo è un'azione che abbiamo dovuto prendere, non l'anno scorso con la pandemia, ma appena la condizione lo ha permesso perché i benefici di questi introiti non andranno a intervenire su questo anno, nel 2022, ma i benefici arriveranno nel 2023.

La garanzia è di lasciare un Comune, un'Amministrazione che può proporre servizi e nuovi progetti senza dover fare salti mortali per riuscire a realizzarli.

Speriamo che questa manovra sia sentita dai cittadini nella giusta valenza.

Ne abbiamo discusso, sappiamo che è una scelta forte, se vogliamo continuare a mantenere i servizi e tenero alto il livello di altri purtroppo è una scelta necessaria.

Se c'è qualche domanda? È un tema ampiamente trattato anche in altre sedute.

Possiamo passare alla votazione.

Chi è d'accordo? All'unanimità.

Immediatamente eseguibile. All'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI ALTRESÌ l'art. 18 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 che prevede il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale modifica l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali all'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e alle entrate di natura patrimoniale;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, non conferma il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e delle addizionali di competenza comunale introdotto dall'anno 2016 e confermato per i successivi 2017 e 2018, consentendo così ai Comuni di azionare una maggior leva fiscale;

RICHIAMATA la L. 296/2006 (commi 142, 143) che prevede che i comuni *“... con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio*

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 10 del 29/03/1999 di *“Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”* con l'applicazione dell'aliquota dello 0.10% successivamente elevata nel 2001 allo 0.35%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/12/2001 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 allo 0,5%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/06/2013 avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per l'applicazione dell'addizionale Comunale Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con sistema progressivo a scaglioni di reddito”*;
- la propria deliberazione n. 19 del 19/07/2013 avente ad oggetto *“Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)”* con l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF con sistema progressivo a scaglioni di reddito per l'anno 2013;

DATO ATTO che l'aumento nel corso degli ultimi anni delle spese correnti di funzionamento dell'ente rendono necessario un aumento delle entrate correnti destinate al finanziamento di tali spese e che devono essere garantiti ed assicurati, nella formazione del bilancio di previsione, gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, nonché il permanere degli stessi;

RITENUTO necessario quindi, per assicurare il mantenimento degli equilibri di parte corrente, provvedere al passaggio dal sistema progressivo a scaglioni di reddito all'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con una soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00;

VISTO l'allegato *“Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF”* quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CONSIDERATO che l'efficacia della presente delibera decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione, vale a dire **dal 1 gennaio dell'anno 2022**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale è deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (comma 169, L. 296/2006);
- la pubblicazione della delibera di variazione avviene sul sito informatico entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che così recita *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se*

la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel D.L. 16/2012, art. 4, comma 1-quinquies, non abrogata, che così recita *“A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.”*;

RITENUTO quindi di provvedere all'invio al MEF della presente delibera, ai fini della sua efficacia, entro 30 giorni dall'approvazione;

VISTO il parere dell'Organo di revisione agli atti dell'ufficio;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri assenti n. 6

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 UNANIMITÀ

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF”, che sostituisce integralmente il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Irpef approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/07/2013, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2022 l'aliquota unica dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con una soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00 a decorrere dall'01/01/2022;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014;
4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario:
 - l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti;

- l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità attivare le procedure amministrative correlate all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri assenti n. 6

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7 UNANIMITÀ

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Concilio Dr.ssa Leonilde

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 21/01/2021

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)
